



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7413 del 2025, proposto dal

Comune di Ginosa (TA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Bagno Cesena S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

L.G. S.r.l.s., Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta individuale Andreula Cosimo, Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. S.a.s., Canneto Beach S.n.c., Cavecon S.r.l., Civiltà Futura Soc. Coop. Sociale, Ditta individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di Mallardi Giuseppe & C. S.n.c., E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., Ditta individuale Galante Vincenzo, G. Beach S.r.l., Giki Tourism S.r.l., Ro.Mat. di Raimondi Matteo & C S.n.c., HSG S.r.l., La Capannina S.r.l., Lido Centrale – Piccola S.C. a r.l., Lido Centrale Soc. Coop., Lido

Franco di Tigrato Luciano & C. S.n.c., Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Lido Zanzibar S.r.l., Mediterranea S.r.l.s., Ditta individuale Mele Adriano, Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.s., Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., RB Lido S.r.l.s., RB Consulting S.r.l., Sarm S.r.l.s., Sud Platinum S.r.l., To Do Engineering S.r.l., Ditta individuale Vadrucci Luigi, Ditta individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.s., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., MCD S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio;

per la riforma,

previa sospensione dell'esecuzione,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione Prima, n. 1202/2025 del 12 luglio 2025, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1691/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Comune di Ginosa (TA);

Vista la memoria di costituzione e difensiva del Bagno Cesena S.r.l.s., recante contestuale appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Giuseppe Misserini e l'avv. Danilo Lorenzo;

Considerato che l'odierno contenzioso si pone a valle della sentenza di questa Sezione n. 4480/2024 del 20 maggio 2024, che, nel dichiarare l'obbligo del Comune di Ginosa (TA) di provvedere all'avvio delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha annullato gli atti con i quali il Comune aveva disposto la proroga delle concessioni in essere ed ha disapplicato la previgente normativa nazionale in materia, in quanto ritenuta in contrasto con la direttiva n.

2006/123/CE e con l'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Considerato che la sentenza appellata, dopo aver disatteso le censure volte a lamentare l'esclusione di parte ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, ha annullato gli atti con cui il Comune di Ginosa ha indetto e svolto la procedura stessa, ravvisando a carico di essi plurimi profili di illegittimità;

Considerato nondimeno che, entro i limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di prime cure si mostra assistita dal prescritto fumus boni iuris;

Considerato, infatti, che la mancata adozione del Piano Comunale delle Coste non può precludere di per sé il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, pertanto, non giustifica una generalizzata sospensione dell'indizione e dello svolgimento della procedura selettiva per l'affidamento delle citate concessioni, potendo, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n. 17/2015, l'individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del Piano Regionale delle Coste, ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate;

Considerato, inoltre, che la doglianza sull'omessa previsione degli indennizzi presuppone l'interesse concreto alla sua formulazione e quindi l'allegazione degli investimenti effettuati e non ammortizzati, che nel caso di specie risulta, prima facie, mancante; in ogni caso, l'assenza nel bando di una clausola relativa agli indennizzi non sembra poter determinare l'illegittimità della procedura di assegnazione delle concessioni indetta dal Comune, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia U.E., sentenza dell'11 luglio 2024 resa nella causa C-598/22; C.d.S., Sez. VII, 14 ottobre 2025, n. 8014); neppure la mancata adozione del decreto sui parametri e sui criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente costituisce motivo ostativo, di per sé idoneo a giustificare il mancato avvio delle procedure (C.d.S., Sez. VII, 4 aprile 2025, n. 2907);

Considerato, infine, che la fissazione per tutti i concessionari demaniali uscenti di una scadenza unica dell'efficacia delle rispettive concessioni alla data del 15 settembre 2025 (o comunque sino alla data indicata nell'ordinanza per la stagione balneare 2025) non sembra illegittima, da un lato perché non appare irragionevole o illogica la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, perché la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari;

Considerato che l'istanza cautelare appare altresì assistita dal periculum in mora, per il pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse pubblico conseguente all'interruzione della fase della procedura selettiva successiva all'aggiudicazione, intesa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, con preclusione della conclusione della procedura stessa in tempo utile all'avvio della prossima stagione balneare;

Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 c.p.a.;

Ritenuto, altresì, di dover fissare per la discussione del merito della causa l'udienza pubblica del 10 marzo 2026;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la complessità delle questioni affrontate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) accoglie l'istanza cautelare del Comune di Ginosa (Ricorso numero: 7413/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

Fissa per la discussione del merito della causa l'udienza pubblica del 10 marzo 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO